

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 526)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 13 maggio 1959 (V. Stampati nn. 368 e 546)*

d'iniziativa dei deputati SCALIA e LUCIFERO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 MAGGIO 1959

Modifica dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1956, n. 185, riguardante norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 23 marzo 1956, n. 185, è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni di cui alla lettera b) dell'articolo precedente si applicano al personale arruolato dopo l'entrata in vigore della presente legge».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.